CASSA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO

Fondo Pensione Complementare iscritto al n. 1016 dell'Albo dei Fondi Pensione - I Sezione Speciale Ente Morale riconosciuto con R.D. 23 dicembre 1937 n. 2329 Iscritto al n. 2 Registro Persone Giuridiche Provincia di Padova Sede legale in Padova – Corso Garibaldi 22/26 – cap 35122 Cod. Fiscale 80006790283

TESTO RAFFRONTATO

(modifiche in grassetto e sottolineato)

CASSA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE

DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO

Fondo Pensione Complementare iscritto al n. 1016 dell'Albo dei Fondi Pensione - I Sezione Speciale Ente Morale riconosciuto con R.D. 23 dicembre 1937 n. 2329 Iscritto al n. 2 Registro Persone Giuridiche Provincia di Padova Sede legale in Padova – Corso Garibaldi 22/26 – cap 35122 Cod. Fiscale 80006790283

STATUTO

Approvato con referendum del 12/11/1998 con le modifiche agli artt. 6, 24 e 27 approvate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione con delibera del 21/9/2000.

Modifiche agli articoli 7, 22, 23, 24, 25, 27 e 28 apportate a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 252/2005 e del Decreto 10 maggio 2007 n. 62 e deliberate dal Consiglio di Amministrazione il 14 e 28 maggio 2007.

Modifiche agli articoli 5, 8 e 22 deliberate dal Consiglio di Amministrazione in data 26/01/2010.

Ulteriore modifica all'articolo 28 deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 19 aprile 2012.

CASSA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE

DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO

Fondo Pensione Complementare iscritto al n. 1016 dell'Albo dei Fondi Pensione - I Sezione Speciale
Ente Morale riconosciuto con R.D. 23 dicembre 1937 n. 2329
Iscritto al n. 2 Registro Persone Giuridiche Provincia di Padova Sede legale in Padova – Corso Garibaldi 22/26 – cap 35122
Cod. Fiscale 80006790283

STATUTO

Approvato con referendum del 12/11/1998 con le modifiche agli artt. 6, 24 e 27 approvate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione con delibera del 21/9/2000.

Modifiche agli articoli 7, 22, 23, 24, 25, 27 e 28 apportate a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 252/2005 e del Decreto 10 maggio 2007 n. 62 e deliberate dal Consiglio di Amministrazione il 14 e 28 maggio 2007.

Modifiche agli articoli 5, 8 e 22 deliberate dal Consiglio di Amministrazione in data 26/01/2010. Modifica all'articolo 28 deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 19 aprile 2012.

<u>Ulteriore modifica all'articolo 8 deliberata dal Consiglio di Amministrazione</u> il 30/09/2013.

Articolo 8 - Collegio dei Sindaci - composizione - nomina - compiti

Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili e in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, di cui due nominati dalla "Cassa di Risparmio" e due eletti dagli "iscritti" e dai "pensionati" diretti con le modalità di cui all'art. 9. Il Collegio è presieduto dal Sindaco con maggiore anzianità di iscrizione nel registro dei revisori contabili e, a parità di anzianità, da quello più anziano di età.

I Sindaci possono essere eletti/nominati per non più di cinque mandati consecutivi, salvo successive diverse determinazioni assunte dalla Commissione. Per ciascun Sindaco effettivo è nominato un supplente, con le stesse modalità utilizzate per il Sindaco effettivo.

Il Sindaco supplente, che subentri all'effettivo venuto a mancare per qualsiasi causa, dura in carica per la restante parte del mandato del sostituito.

I Sindaci scaduti hanno l'obbligo di continuare nell'ufficio fino a che entrino in carica i successori.

I Sindaci devono essere invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione; essi esercitano le loro funzioni a norma degli artt. 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e a norma della disciplina legislativa e regolamentare della previdenza complementare, direttamente riferendo alla "Commissione" circa eventuali anomalie riscontrate.

In particolare i Sindaci devono:

- 1) controllare le scritture contabili;
- 2) compiere ispezioni e riscontri di cassa;
- 3) esaminare i rendiconti annuali del "Fondo", sui quali riferiscono per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Sindaci sono trascritte sull'apposito libro dei verbali e sottoscritti dai partecipanti all'adunanza.

In caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo in un esercizio a due riunioni del collegio o a due riunioni consiliari consecutive decadono dall'incarico.

000000

I Sindaci in carica alla data del 17/1/2008 che hanno esaurito il numero di mandati possono essere eletti/nominati per un ulteriore triennio.

Articolo 8 - Collegio dei Sindaci - composizione - nomina - compiti

Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi, iscritti nel Registro dei Revisori <u>Legali (o futura denominazione dell'equivalente registro)</u> e in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, di cui due nominati dalla "Cassa di Risparmio" e due eletti dagli "iscritti" e dai "pensionati" diretti con le modalità di cui all'art. 9. Il Collegio è presieduto dal Sindaco con maggiore anzianità di iscrizione nel <u>Registro dei Revisori <u>Legali</u> e, a parità di anzianità, da quello più anziano di età.</u>

I Sindaci possono essere eletti/nominati per non più di cinque mandati consecutivi, salvo successive diverse determinazioni assunte dalla Commissione. Per ciascun Sindaco effettivo è nominato un supplente, con le stesse modalità utilizzate per il Sindaco effettivo.

Il Sindaco supplente, che subentri all'effettivo venuto a mancare per qualsiasi causa, dura in carica per la restante parte del mandato del sostituito.

I Sindaci scaduti hanno l'obbligo di continuare nell'ufficio fino a che entrino in carica i successori.

I Sindaci devono essere invitati alle adunanze del Consiglio di Amministrazione; essi esercitano le loro funzioni a norma degli artt. 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e a norma della disciplina legislativa e regolamentare della previdenza complementare, direttamente riferendo alla "Commissione" circa eventuali anomalie riscontrate.

In particolare i Sindaci devono:

- controllare le scritture contabili;
- 2) compiere ispezioni e riscontri di cassa;
- 3) esaminare i rendiconti annuali del "Fondo", sui quali riferiscono per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Le relazioni ed i verbali delle adunanze del Collegio dei Sindaci sono trascritte sull'apposito libro dei verbali e sottoscritti dai partecipanti all'adunanza.

In caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo in un esercizio a due riunioni del collegio o a due riunioni consiliari consecutive decadono dall'incarico.

0000000

I Sindaci in carica alla data del 17/1/2008 che hanno esaurito il numero di mandati possono essere eletti/nominati per un ulteriore triennio.

Articolo 38 - Entrata in vigore dello statuto e norme transitorie

Il presente statuto modifica e sostituisce lo statuto approvato con referendum del 4 dicembre 1997 e in vigore dal 1° giugno 1997, nonché il Regolamento del "F.I.P." di cui all'Allegato B dell'accordo 9 ottobre 1997. Ha decorrenza dal 1° luglio 1998, salvo le diverse decorrenze di seguito specificate:

- art. 8: l'elezione dei rappresentanti degli "iscritti" e dei pensionati diretti ha luogo all'ordinaria scadenza del mandato degli organi collegiali in essere;
- art. 23, comma II: decorre dal 1° gennaio 1999;
- art. 25, comma II: la facoltà ivi contemplata è esercitabile dal 1° gennaio 2009.

Alle pensioni indirette liquidate fra il 1° gennaio 1998 ed il 30 giugno 1998 si applicano le norme in vigore precedentemente alla trasformazione dei fondi da regimi a prestazione definita in regimi a contribuzione definita.

Tutte le pensioni in atto all'entrata in vigore del presente statuto, liquidate a norma degli statuti precedentemente vigenti, sono disciplinate dalle norme del presente statuto, in quanto applicabili, ferma restando la misura delle stesse.

Le modifiche apportate agli articoli 7, 22, 23, 24, 25, 27 e 28 hanno effetto dal 1° gennaio 2007.

Le ulteriori modifiche agli articoli 5, 8 e 22 hanno effetto dal 26 gennaio 2010. La modifica all'articolo 28 ha effetto dal 1° giugno 2012.

Articolo 38 - Entrata in vigore dello statuto e norme transitorie

Il presente statuto modifica e sostituisce lo statuto approvato con referendum del 4 dicembre 1997 e in vigore dal 1° giugno 1997, nonché il Regolamento del "F.I.P." di cui all'Allegato B dell'accordo 9 ottobre 1997. Ha decorrenza dal 1° luglio 1998, salvo le diverse decorrenze di seguito specificate:

- art. 8: l'elezione dei rappresentanti degli "iscritti" e dei pensionati diretti ha luogo all'ordinaria scadenza del mandato degli organi collegiali in essere;
- art. 23, comma II: decorre dal 1° gennaio 1999;
- art. 25, comma II: la facoltà ivi contemplata è esercitabile dal 1° gennaio 2009.

Alle pensioni indirette liquidate fra il 1° gennaio 1998 ed il 30 giugno 1998 si applicano le norme in vigore precedentemente alla trasformazione dei fondi da regimi a prestazione definita in regimi a contribuzione definita.

Tutte le pensioni in atto all'entrata in vigore del presente statuto, liquidate a norma degli statuti precedentemente vigenti, sono disciplinate dalle norme del presente statuto, in quanto applicabili, ferma restando la misura delle stesse.

Le modifiche apportate agli articoli 7, 22, 23, 24, 25, 27 e 28 hanno effetto dal 1° gennaio 2007.

Le modifiche agli articoli 5, 8 e 22 hanno effetto dal 26 gennaio 2010.

La modifica all'articolo 28 ha effetto dal 1° giugno 2012.

La modifica all'articolo 8 ha effetto dal 1° ottobre 2013.